

# Guida alla Normativa Antiriciclaggio

## Art. 49 D.Lgs. n. 231 del 21/11/2007

(Come modificato dal Decreto Legislativo n. 90 del 25 maggio 2017))

### AVVISO AL PUBBLICO

Al fine di consentire un'adeguata informativa sulla **normativa Antiriciclaggio**, si richiamano all'attenzione della clientela le norme, **attualmente in vigore**, risultanti dal combinato disposto dei suindicati provvedimenti, relative all'emissione e alla gestione degli **Assegni Bancari e Circolari** e al **Trattamento di denaro contante e titoli al portatore**.

#### Norme relative agli Assegni Bancari e Circolari

- Le banche rilasciano moduli di assegni bancari ed emettono assegni circolari, muniti della clausola **"non trasferibile"** prestampata;
- Il cliente può richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari nonché l'emissione di assegni circolari in **forma libera**, da utilizzarsi esclusivamente **per importi inferiori a 1.000 Euro**; per ciascun modulo di assegno, sarà dovuta dal cliente, a titolo di **imposta di bollo**, la somma di **euro 1,50**;  
Le autorità pubbliche competenti possono chiedere i dati identificativi ed il codice fiscale dei richiedenti e dei negozianti di moduli di assegni bancari o assegni circolari in forma libera.
- Gli assegni bancari e circolari emessi per **importi pari o superiori a euro 1.000** dovranno in ogni caso:
  - Contenere la clausola **"non trasferibile"**;
  - Recare l'indicazione del **nome** o della **ragione sociale** del beneficiario.
- Per tutti gli assegni liberi è stato abrogato l'obbligo di indicare il codice fiscale del girante; pertanto, indipendentemente dalle prescrizioni / indicazioni presenti sugli assegni, **l'assenza del codice fiscale del girante non costituisce più elemento di nullità**.  
Gli assegni bancari emessi all'**ordine del traente** (es. "a me medesimo", "mio proprio", ecc.) a prescindere dall'importo recato dagli stessi, potranno essere girati unicamente per l'**incasso** a una banca o a Poste Italiane S.p.A. e non potranno, pertanto, circolare.
- I moduli di assegno bancario già in possesso dei correntisti o comunque rilasciati prima del 25 giugno 2008, potranno essere utilizzati anche dopo tale data, fermo il divieto di emettere assegni in forma libera per importi pari o superiori a euro 1.000. Pertanto, le diciture prestampate sui predetti moduli, ove incompatibili con le nuove disposizioni di legge, non dovranno essere prese in considerazione.

#### Norme relative al trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore

- E' vietato il **trasferimento** di denaro contante o di altri titoli al portatore quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente **pari o superiore a euro 3.000**; tali trasferimenti possono tuttavia essere eseguiti per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A..

#### Norme relative ai depositi al portatore

- E' vietata l'**apertura di nuovi libretti di deposito al portatore**.
- I libretti di deposito al **portatore** (già esistenti) non possono avere un **saldo pari o superiore a euro 1.000**.
- E' **vietato il trasferimento** di libretti di deposito bancari al **portatore** che, ove esistenti, sono **estinti dal portatore entro il 31 dicembre 2018**.

#### Obbligo di comunicazione al Ministero dell'economia e finanze

- In caso di violazione delle disposizioni sopra riportate, la banca ne riferisce entro 30 giorni al Ministero dell'economia e delle finanze mediante comunicazione alla Ragioneria Territoriale dello Stato competente per zona, che potrà applicare una sanzione amministrativa pecuniaria e provvederà anche alla immediata comunicazione della infrazione alla Agenzia delle entrate che attiverà i conseguenti controlli di natura fiscale.